

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

I CONCORDATI COATTIVI

Abstract

Obiettivo di questa tesi è esaminare i concordati della liquidazione coatta amministrativa ponendo particolare attenzione, oltre alla disciplina di diritto comune, a quanto previsto dal t.u.b. e dal c.a.p..

Per meglio capire la struttura, le funzioni e le finalità dell'istituto, alternativo alla classica chiusura della procedura amministrativa tramite riparto finale e derogatorio alla finalità tipica di quest'ultima, l'elaborato *in primis* analizza le cause che hanno portato alla creazione di un concordato nel quale i creditori non hanno alcun diritto di voto.

Successivamente si procede ad esaminare gli artt. 214-215 l. fall. ponendo particolare attenzione alle recenti modifiche degli stessi che hanno la finalità di garantire una maggiore utilizzazione dell'istituto sul presupposto che la crisi di un'impresa, sebbene sia un evento patologico, non necessariamente deve essere distruttivo. In tal senso viene data, così, particolare attenzione all'estensione della legittimazione attiva, al venir meno dei limiti temporali alla presentazione della proposta concordataria, alla possibilità che i creditori muniti privilegio, pegno o ipoteca non siano pagati integralmente (purché ottengano un trattamento migliore rispetto ai creditori di classe inferiore) ed alla specifica applicazione dell'art. 135 l. fall..

Si procede poi ad esaminare i concordati di cui agli artt. 93-94 t.u.b. e 262-263 c.a.p., non prima di aver rimarcato il fatto che i due concordati speciali sono anteriori a quello di diritto comune come riformato, con tutte le conseguenze che derivano dai principi secondo cui la *lex specialis derogat generali* e che in tema di specialità non vale il principio secondo cui la *lex posterior derogat priori*.

Data questa necessaria premessa si deve propendere per non poter ritenere applicabili le novità introdotte nell'art. 214 l. fall. dalla novella del 2007 agli artt. 93 t.u.b. e 262 c.a.p., per cui nei concordati speciali sarà ancora obbligatorio, prima di procedere al pagamento dei creditori chirografari, il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio.

Viene poi fatto un accurato paragone con gli istituti *ex art. 90, co. 2, t.u.b. e art. 257, co. 2-3, c.a.p.*, mostrandone analogie e differenze.

Si procede, infine, ad esaminare più nello specifico la finalità tipica del concordato liquidativo, ossia la permanenza in vita dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa una volta eseguito il concordato e chiusa la procedura.

Il punto è approfondito principalmente in relazione ai concordati previsti dalle leggi speciali. Dato, infatti, che le attività bancarie ed assicurative non sono attività libere, essendo necessario per il loro esercizio un'autorizzazione amministrativa, e dato che il t.u.b. ed il c.a.p., come condizione di sopravvivenza dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, prevedono la modifica dell'oggetto sociale ai fini della sopravvivenza dell'impresa, l'elaborato ha approfondito ciò che viene inteso come attività bancaria ed assicurativa ed ha ritenuto possibile che un *ex banca* o una *ex impresa* di assicurazione possa entrare ad operare in settori affini, anche riservati *ex lege* previa concessione di un'autorizzazione amministrativa, al fine di meglio preservare la loro precedente organizzazione ed il loro precedente avviamento.